REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

1^ SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa , in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del **23 febbraio 2022**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa **n. 22554/2020 RG** promossa

da

, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, per delega in calce al ricorso dall'Avv. Sebastiano Russo e dall'Avv. Silvia Caradonna ed elettivamente domiciliato presso il loro lo studio in Roma, Via delle Baleniere n. 98, con richiesta di comunicazioni ad indirizzo PEC: *sebastiano@ordineavvocatiroma.org e silviacaradonna@ordineavvocati.org* o a fax n. 06/64673032.

RICORRENTE

CONTRO

, in persona del legale rappresentante *pro tempore* , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli per procura in calce alla memoria difensiva ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza del Popolo n. 18, con fax 081/7879306

RESISTENTE

Firmato Da: DE RENZIS MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a2c37951cfb40bb8dfcafdede86a4be

Conclusioni come in atti

Oggetto: Richiesta di accertamento e declaratoria di nullità e/o illegittimità di licenziamento intimato con conseguenti profili retributivi e risarcitori.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, iscritto a ruolo il 4.08.2020 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità, nullità e/o annullabilità del licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro con lettera del 26.02.2020 perché ritorsivo e per violazione dell'obbligo di ricollocamento.

Tutto ciò premesso con richiamo della dettagliata esposizione in fatto, contenuta nel ricorso, il ricorrente ha concluso chiedendo la reintegra nel posto di lavoro e la condanna della società al risarcimento del danno quantificato in via equitativa e comunque pari a 24 mensilità calcolate sull'ultima retribuzione globale di fatto.

Lo stesso ricorrente ha chiesto la condanna della società al versamento dei contributi, con riserva di agire per il pagamento del TFR e delle altre spettanze derivanti dal rapporto di lavoro.

II. La convenuta società si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.

III. Espletata la fase istruttoria, previa acquisizione di varia documentazione ed espletamento di prove testimoniali, la causa è venuta in decisione all'udienza del 23.02.2022 con lettura e deposito di sentenza contestuale.

Entrambe le parti hanno depositato rispettive note autorizzate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Firmato Da: DE RENZIS MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a2c37951cfb40bb8dfcafdede86a4be

Il ricorrente ha eccepito che il licenziamento intimato, motivato con le difficoltà aziendali e la necessità di ristrutturazione aziendale, fosse caratterizzato da elementi di discriminazione e di ritorsione sottacendo le vere ragioni a suo fondamento.

Il Vona ha sostenuto infatti che il giorno 21.01.2020 aveva ricevuto una telefonata dalla legale rappresentante della società datrice di lavoro, la quale domandava se corrispondesse al vero il fatto che egli si fosse liberato dei propri gatti domestici. rispondeva positivamente e la dopo cinque minuti dalla prima telefonata chiamava il Vona intimandogli espressamente di dimettersi dal proprio incarico lavorativo, senza consentirgli alcuna replica.

Il ricorrente ha aggiunto di essersi recato di persona sul luogo di lavoro nel tentativo di chiarire le proprie ragioni con la la quale gli impediva anche solo di parlare rivolgendogli urla e gravi improperi del seguente tenore "fai schifo", sei una merda", "o te ne vai o ti caccio", "dopo che hai dato via i gatti abbi la decenza di non tornare più".

Quanto riferito dal ricorrente trova riscontro nelle dichiarazioni del teste , dipendente dell'albergo e presente alla data del 21.01.2020. Lo Storelli, tra l'altro, ha riferito che la ritelefonò alla signora che aveva chiamato in precedenza offrendole il posto di lavoro presso l'Hotel in sostituzione del , ma questa signora non fu mai assunta in quanto negò la sua disponibilità nel corso della telefonata.

L'altro collega, , ha riferito di avere ricevuto una chiamata da un dipendente dell'Hotel il quale gli aveva chiesto se potesse andare a coprire il turno di che era stato licenziato.

Giunto sul posto di lavoro il , come riferito nel corso della deposizione, apprese dal che il era stato licenziato per avere dato via i suoi gatti.

Firmato Da: DE RENZIS MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a2c37951cfb40bb8dfcafdede86a4be

Inoltre anche dall'esame delle conversazioni elettroniche ("chat") intercorse tra il ricorrente e [redacted] ed acquisite a seguito della deposizione di quest'ultimo, emerge la veridicità della versione fornita dal ricorrente.

Al proposito la parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della produzione di tale conversazione. Tuttavia il disconoscimento delle conversazioni è stato generico e non sono stati forniti elementi certi da cui desumere che dette conversazioni siano state modificate (essendo stati prodotti, oltre alle trascrizioni, gli "*screenshot*", che sono immagini/fotografie della conversazione intercorsa tra i due).

Su questo punto è utile il richiamo della S.C, secondo cui il c.d. SMS (Short message service) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 Cod. Civ., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. n. 5149 del 2019 e n. 19155 del 2019 per la quale "*In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti ed alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova*"). Nel caso di specie non può negarsi l'efficacia probatoria delle conversazioni elettroniche in ragione dell'evidenziato disconoscimento del loro contenuto non basato su elementi concreti e circostanziati.

Firmato Da: DE RENZIS MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a2c37951cfb40bb8dfcafdede86a4be

Peraltro il contenuto di tali conversazioni elettroniche coincide pienamente con quanto riferito dal teste e dal teste

Alla luce di tali risultanze può ben dirsi che la crisi aziendale non costituisce valida motivazione del licenziamento del il quale è stato espulso esclusivamente per palesi intenti discriminatori o ritorsivi, non essendo risultato provato in maniera idonea il dedotto rifiuto del ricorrente ad accettare la proposta della società di demansionamento in alternativa alla soppressione del posto di lavoro.

A ciò aggiungasi che l'eliminazione della posizione lavorativa del ricorrente ha preceduto la riorganizzazione, operata con mail aziendale del 28.01.2020 (non contemplante la posizione del ricorrente medesimo), il che mina all'evidenza la credibilità del giustificato motivo addotto (così si è espresso su fattispecie analoga anche il Tribunale di Milano sez. Lav. 13.06.2017 n. 1785).

2. Consequenziale alla riconosciuta nullità del licenziamento è la statuizione di condanna della convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del D.Lgs n. 23/2015. La stessa convenuta va condannata al pagamento, in favore del , a titolo di indennità risarcitoria, di una somma commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge.

Si precisa che dalle buste paga prodotte risulta l'inquadramento del ricorrente nel livello 3, qualifica impiegato, CCNL del settore Turismo Confcommercio.

Segue *ope legis* anche la condanna della convenuta al versamento dei contributi previdenziali per il periodo decorrente dalla data del licenziamento e quello della effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.

Dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento non va detratto, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente nelle note conclusive,

Firmato Da: DE RENZIS MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a2c37951cfb40bb8dfcafdede86a4be

quanto percepito dal Vona per NASPI, ciò in quanto l'indennità di disoccupazione difetta del requisito della definitività, non potendo considerarsi acquisita al patrimonio del lavoratore ed essendo soggetta a ripetizione da parte dell'Istituto previdenziale (sul punto si richiama Cassazione 11989/2018).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, con distrazione a favore dei difensori antistatari del ricorrente.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 22554/2020 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'intimato licenziamento;

b) condanna [redacted]., in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di [redacted], a titolo di indennità risarcitoria, di una somma commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali per il periodo decorrente dalla data del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;

c) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, di cui € 4.766,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari Avv.ti Sebastiano Russo e Silvia Caradonna.

Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa [redacted]

Firmato Da: DE RENZIS MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a2c37951cfb40bb8dfcafdede86a4be

Firmato Da: DE RENZIS MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a2c37951cfb40bb8dfcafdede86a4be